

giunta regionale

DECRETO N. ...57

 ${\tt DEL} \, \dots 28/01/2025$

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento, durante l'anno 2025, dei censimenti faunistici della beccaccia (*Scolopax rusticola*) con l'utilizzo dei cani da ferma dei siti di svernamento dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 (ATC VR02).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

con il presente decreto emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si autorizza lo svolgimento dei monitoraggi delle beccacce con i cani da ferma nei siti di svernamento dell'ATC_VR02 durante l'anno 2025. Tale attività è finalizzata alla conoscenza degli aspetti migratori di questa specie selvatica al fine di assicurare la sua corretta gestione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e in particolare l'art. 11;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/20221 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;

VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

PREMESSO che nei confronti della beccaccia, a partire dalla stagione venatoria 2013/2014, e ancor più dalla stagione 2014/2015, è stato attivato, anche nel territorio della provincia di Verona, un progetto di monitoraggio della specie, attraverso la raccolta delle ali e la successiva determinazione della classe d'età di appartenenza;

CONSIDERATO che tale monitoraggio, sin da subito è stato accompagnato dal censimento della popolazione svernante, così come previsto dal protocollo approvato dall'I.S.P.R.A. ai fini di una ottimale gestione della popolazione a livello nazionale ed europeo;

CONSIDERATO che in numerose province/regioni da qualche anno sono stati attivati i censimenti delle beccaccie nelle aree di svernamento utilizzando i cani da ferma, sulla base del protocollo operativo definito dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora I.S.P.R.A.) con la collaborazione delle vari associazioni venatorie di cacciatori di beccacce e con il coordinamento della F.A.N.B.P.O. (Federation of European Woodcock Associations of Western Palearctic);

PRESO ATTO che già in molte altre province da qualche anno vengono svolti i censimenti nelle aree di svernamento e che i risultati ottenuti, assieme a quelli relativi al monitoraggio delle ali, sono stati utilizzati per una migliore regolamentazione del prelievo venatorio e della gestione della specie;

VISTA la determinazione del dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale della Provincia di Verona n. 3184/15 in data 27 agosto 2015 con la quale sono stati approvati gli indirizzi in ordine all'organizzazione dei motitoraggi della beccaccia nelle aree di svernamento, mediante cane da ferma;

PRECISATO che nel sopraccitato provvedimento sono stati approvati, sia gli indirizzi operativi per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma, sia il programma di riferimento in merito alle materie e all'organizzazione dei corsi e delle prove d'esame per il rilascio dell'abilitazione al monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cani da ferma;

CONSIDERATO che, a partire dall'adozione della soprammenzionata determinazione provinciale n. 3184/15, sono stati organizzati numerosi corsi di abilitazione a monitoratore di beccaccia, secondo le indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A., che hanno coinvolto numerosi cacciatori dei Comprensori alpine, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunistico-venatorie;

CONSIDERATO che anche la Regione Veneto ha accolto favorevolmente la proposta presentata dalla Regione Toscana di partecipare ad un ambizioso progetto relativo al monitoraggio della migrazione della beccaccia mediante l'utilizzo del cane da ferma con l'obiettivo di di qualificare maggiormente gli interventi di censimento dal punto di vista tecnico-scientifico;

VISTO il decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisticovenatoria n. 36 del 24 gennaio 2024 con il quale sono stati approvati gli indirizzi operative in ordine all'organizzazione del monitoraggio della specie Beccaccia;

RITENUTO opportuno autorizzare, anche per questa annualità 2025, lo svolgimento censimenti nelle aree sottoposte al prelievo venatorio degli Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini e Aziende faunistico-venatorie della provincia di Verona nelle aree già interessate al monitoraggio e sulla base di apposita programmazione degli interventi da parte degli stessi istituti venatori;

ACQUISITO dall'ATC_VR02 il programma dei monitoraggi sul territorio di propria competenza per l'anno 2025, con riferimento alle aree da monitorare, ai nominativi dei conduttori impegnati e al calendario delle uscite, così come stabilito dal DDR n. 36/2024;

PRESO ATTO della nuova dislocazione delle aree di monitoraggio, così come proposta dall'ATC_VR02 e in conformità con quanto previsto in merito dal sopraccitato DDR n. 36/2024;

CONSIDERATO che anche nelle passate stagioni l'ATC_VR02 era stato autorizzato allo svolgimento dei censimenti alla beccaccia con il cane da ferma;

DATO ATTO, pertanto, della sussistenza dei presupposti per autorizzare i monitoraggi alla beccaccia nel sopraccitato Ambito territoriale di caccia;

DECRETA

- 1. di autorizzare, durante l'anno 2025, lo svolgimento dei censimenti faunistici della becacccia (*Scolopax rusticola*) con i cani da ferma nelle aree di svernamento dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 (ATC_VR02) nelle zone e con il personale, indicato, rispettivamente, **all'Allegato** A del presente decreto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. di stabilire che per lo svolgimento delle operazioni di censimento della beccaccia devono essere osservate le seguenti condizioni generali:

- a) le operazioni di censimento devono essere svolte nelle giornate e negli orari e con il personale indicato nell'**Allegato A** del presente decreto;
- b) il DDR n. 36/2024 fissa quale termine di svolgimento delle operazioni di monitoraggio il 31 marzo 2025, a partire dal 01 febbraio 2025;
- c) ogni area di monitoraggio deve avere un'estensione di circa 100 ettari e deve interessare circa il 10% dell'ambiente potenzialmente idoneo alla beccaccia. Le aree di monitoraggio sono individuate nelle apposiste cartografie depositate presso l'ufficio regionale caccia della sede territoriale di Verona;
- d) le aree di monitoraggio devono essere collocate ad almeno 1.000 m dal perimetro dell'area protetta, qualora i censimenti vengano svolti dall'interno di essa. Le aree di monitoraggio devono inoltre essere distanziate tra loro di almeno 500 m in linea d'aria in modo da evitare i doppi conteggi;
- e) per ogni uscita di censimento è consentita la partecipazione di non più di due (2) operatori cinofili con un massimo di due (2) cani da ferma. I cani devono appartenere a razze da ferma, con almeno due (2) anni di età e di buona esperienza, a garanzia di equilibrio e collegamento con il conduttore;
- f) per ogni uscita dovrà essere compilata l'apposita scheda di rilevamento on-line dal sito www.beccapp.it;
- g) l'uscita non viene effettuata in caso di nebbia, pioggia battente e vento forte;
- h) in merito al gruppo di monitoraggio valgono le disposizioni previste dal DDR n. 36 del 24 gennaio 2024;
- 4. di stabilire che l'autorizzazione alla partecipazione ai censimenti venga immediatamente revocata agli operatori che, a giudizio del personale della Polizia provinciale, si rendessero responsabili di scorrettezze e/o i cui cani si rivelassero per incontrollabilità, disubbidienza e scarsa attitudine inidonei allo scopo o causa di danno alla fauna, fatte salve le eventuali sanzioni penali, amministrative e disciplinare del caso;
- 5. di stabilire che, nel caso della presenza di avverse condizioni meteorologiche, per qualsiasi altra causa di forza maggiore o di natura tecnico-scientifica e/o operativa, l'U.O. regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" potrà prevedere variazioni alle giornate programmate o eventuali uscite di recupero previa adozione di uno specifico provvedimento;
- 6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

L'Amministrazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, causati a sé stesso o a terzi durante lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

f.to Dott. Pietro Salvadori

Mod. B – copia Ddr n. 57 del 28/01/2025 pag. 3 di 3